

# **REGOLA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE DELL'ORDINE DELLA PENITENZA detta di NICCOLÒ IV BOLLA "SUPRA MONTEM"**

Niccolò vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli fratelli e alle dilette figlie in Cristo sorelle dell'Ordine dei fratelli della penitenza, tanto presenti quanto futuri.

È riconosciuto che il solido fondamento della religione cristiana, che nessun turbine potrà mai scuotere e nessun flutto tempestoso sommergere, è collocato sopra la roccia della fede cattolica: quella fede che la sincera devozione dei discepoli di Cristo, ardente per il fuoco della carità, ha insegnato alle genti che brancolavano nelle tenebre con la parola della predicazione insistente, la stessa fede che la Chiesa romana professa e custodisce. Questa infatti è la retta e vera fede, senza il cui corredo nessuno è reso accetto al cospetto dell'Altissimo, nessuno gli va incontro gradito.

Questa è la fede che prepara la via della salvezza e promette l'immenso dono della felicità eterna.

Perciò il glorioso confessore di Cristo san Francesco, istitutore di questo Ordine, mostrando nel contempo con la parola e con l'esempio la via per accedere al Signore, educò i suoi figli nella sincerità di questa stessa fede e comandò loro di professarla, di tenerla sempre con fermezza e di esprimerla in opere, affinché, camminando in modo salutare per i suoi sentieri, meritassero di conseguire l'eterna beatitudine al termine del pellegrinaggio terreno.

## ***CAPITOLO I***

### ***COME ACCOGLIERE COLORO CHE VOGLIONO ENTRARE IN QUESTA FRATERNITÀ***

Noi pertanto, premurosi di assicurare a questo Ordine i segni della nostra adeguata benevolenza e di provvedere in larghezza al suo progresso, stabiliamo che tutti coloro i quali saranno accolti per vivere questa forma di vita, prima di essere ricevuti o accettati, siano sottoposti a diligente esame circa la fede cattolica e l'obbedienza verso la Chiesa suddetta. Se professano fermamente queste verità e credono veramente, potranno essere tranquillamente ammessi o ricevuti nella fraternità.

Tuttavia bisogna guardarsi attentamente che non venga ammesso in nessun modo all'osservanza di questa vita alcun eretico o sospetto di eresia o anche screditato nella reputazione. Qualora si venisse a conoscere che sia stato ricevuto qualcuno di tal genere, questi sia al più presto consegnato agli inquisitori dell'eresia perché venga punito.

## ***CAPITOLO II***

### ***COME I MEMBRI DI QUESTO ORDINE EMETTONO LA PROFESSIONE***

Quando qualcuno chiede di entrare in questa fraternità, i ministri incaricati dell'accettazione indagano prudentemente sul suo ufficio, stato e condizione, e gli espongano con chiarezza gli oneri della stessa fraternità e specialmente l'obbligo della restituzione delle cose altrui. Ciò premesso, se egli vorrà, sia vestito secondo le loro consuetudini; e quanto alle cose altrui, se ne avesse presso di sé, provveda a soddisfare con moneta contante oppure tramite un pegno di cauzione; in ogni caso di riconciliarsi con il prossimo.

Compiute tutte queste cose, dopo un anno di tempo, con il parere di alcuni fratelli del discretorio, se il candidato sembrerà loro idoneo, venga accolto in questo modo, cioè che prometta di osservare tutti i comandamenti divini e anche di soddisfare adeguatamente per le trasgressioni che potrebbe commettere verso questo stile di vita, qualora venisse interpellato secondo la volontà del visitatore. E tale promessa, da lui fatta, sia ivi stesso redatta in scritto con atto pubblico.

Nessuno sia ricevuto in altro modo dagli stessi ministri, a meno che non sembri loro opportuno agire diversamente, esaminando con cura la condizione della persona e la sua petizione. Ordiniamo inoltre e stabiliamo che nessuno, dopo essere entrato nella fraternità, possa uscirne per ritornare al secolo; possa tuttavia avere libero passaggio ad altra Religione approvata.

Alle donne poi che hanno marito non è consentita l'ammissione alla famiglia della fraternità se non con licenza e consenso dei mariti.

## ***CAPITOLO III***

### ***DELL'ABITO DA USARE E DI ALCUNE VANITÀ DEL MONDO DA FUGGIRE***

I fratelli di questa fraternità si vestano ordinariamente di stoffa umile nel prezzo e nel colore, né interamente

bianco né interamente nero, a meno che qualcuno sia dispensato temporaneamente nel prezzo, per causa legittima e chiara, dai visitatori con il parere dei ministri. I suddetti fratelli abbiano anche mantelli e pellicce, divise o intere, senza scollatura, però allacciate e non aperte, come si addice alla modestia, e con le maniche chiuse.

Anche le sorelle vestano mantello e tunica confezionati con identico panno umile, o almeno con il mantello abbiano il guarnello o piacentino di colore bianco o nero, oppure un mantelletto largo di canapa o di lino, cucito senza alcuna crespatura. Quanto tuttavia alla viltà del panno e alle pellicce delle stesse sorelle, si potrà dispensare secondo la condizione di ciascuna di loro e le usanze del luogo. Non usino bende e legacci di seta.

Tanto i fratelli che le sorelle abbiano solamente pelli di agnello, borse di cuoio e cinture confezionate con semplicità senza alcun ornamento di seta, e non altro, deposte tutte le vanità di questo mondo, secondo il salutare consiglio del principe degli apostoli, san Pietro.

#### **CAPITOLO IV**

##### ***EVITARE CONVITI DISONESTI E SPETTACOLI, NON DARE NULLA AGLI ISTRIONI***

Sia loro assolutamente vietato intervenire a conviti non conformi alla moralità, o spettacoli, o riunioni mondane, o danze. Nulla diano agli istrioni o per cose frivole, e si adoperino per impedire che sia dato loro alcunché dalla propria famiglia.

#### **CAPITOLO V**

##### ***L'ASTINENZA E IL DIGIUNO***

Tutti si astengano dal mangiare carne il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, a meno che un motivo di infermità o di debolezza non consigli diversamente. Le carni siano concesse per tre giorni ai convalescenti, né si neghino a coloro che sono in viaggio. Sia pure lecito a ciascuno mangiarne quando capitasse un'importante solennità in cui per tradizione gli altri cristiani sogliono cibarsi di vivande di carne.

Negli altri giorni poi, nei quali non sia da digiunare, non vengano negati uova e formaggio.

Quando però si trovano nelle abitazioni conventuali, con altri religiosi, possono mangiare lecitamente di ciò che viene da essi presentato. E si accontentino dei cibi del pranzo e della cena, eccettuati i deboli, i viandanti e gli infermi. I sani facciano uso moderato del cibo e delle bevande, poiché il passo evangelico afferma: *State attenti che i vostri cuori non si appesantiscano per le crapule e le ubriachezze.*

Il pranzo o la cena non incominci se non dopo premessa una volta l'orazione domenicale, da ripetersi dopo la consumazione di ogni pasto con il *Deo gratias*. Se accadrà di ometterla, si dica per tre volte il *Pater noster*. Osservino il digiuno ogni venerdì dell'anno, se non siano scusati per malattia o per altra legittima causa, o a meno che in quel venerdì non ricorra la festa del Natale del Signore.

Ma dalla festa di Tutti i Santi fino a Pasqua digiuneranno il mercoledì e il venerdì, osservando tuttavia anche gli altri digiuni stabiliti dalla Chiesa o indetti dagli ordinari per qualche pubblico motivo.

Nella quaresima di san Martino fino al giorno del Natale del Signore e dalla domenica di Quinquagesima fino a Pasqua procurino di digiunare ogni giorno, eccetto le domeniche, a meno che la malattia o altra necessità non consigli forse altrimenti.

Le sorelle incinte potranno, se vogliono, astenersi da qualunque esercizio di penitenza corporale, eccettuate ovviamente le preghiere, fino al giorno della loro purificazione. Quelli poi che lavorano, per la stanchezza indotta dalla fatica, quando lavorano potranno lecitamente prendere il cibo tre volte al giorno, dalla festa della domenica di Risurrezione fino alla festività del beato Francesco.

Quando poi capiterà loro di attendere a lavori altrui, sia lecito ad essi di accettare ogni giorno ciò che verrà messo loro davanti, purché non sia venerdì o un altro giorno in cui è noto qualche digiuno stabilito per tutti dalla Chiesa.

#### **CAPITOLO VI**

##### ***CONFESSIONE E COMUNIONE; USO DELLE ARMI***

I singoli fratelli e le sorelle non trascurino di confessare i propri peccati e di ricevere devotamente l'eucaristia tre volte l'anno, cioè nel Natale del Signore e nelle festività della Risurrezione di lui e della Pentecoste, riconciliandosi con il prossimo e anche restituendo le cose altrui. I fratelli non portino con sé armi offensive se non per la difesa della Chiesa romana, della fede cristiana e anche della loro terra, o con licenza dei propri ministri.

#### **CAPITOLO VII**

### **LE ORE CANONICHE**

Tutti recitino ogni giorno le sette ore canoniche, cioè il mattutino, prima, terza, sesta, nona, vesperi e compieta. I chierici, cioè quelli che sanno leggere il salterio, dicano a prima i salmi *Deus in nomine tuo* e *Beati immaculati* fino a *Legem pone* e gli altri salmi delle ore secondo il rito dei chierici, con il *Gloria Patri*.

Quando poi non intervengono in chiesa, siano premurosi di recitare per il mattutino i salmi che dicono i chierici o la chiesa cattedrale, o almeno non omettano di recitare, come gli illetterati, per il mattutino dodici e per ogni altra ora sette volte il *Pater noster* con il *Gloria Patri*.

Quelli che li sanno aggiungano alle ore di prima e compieta il simbolo breve e il *Misere mei Deus*. Se però non li avranno recitati nelle ore stabilite, dicano travolte il *Pater noster*.

I malati tuttavia non sono obbligati a recitare tali ore, a meno che non lo vogliano.

Durante la quaresima di san Martino e nella quaresima maggiore, procurino di recarsi personalmente alle chiese delle parrocchie in cui abitano per la recita delle ore mattutine, a meno che non siano giustificati da motivo ragionevole.

### **CAPITOLO VIII**

#### **TUTTI QUELLI CHE NE HANNO DIRITTO FACCIANO TESTAMENTO**

Inoltre tutti coloro che ne hanno facoltà per diritto, redigano o facciano testamento, ordinando e disponendo dei propri beni entro i tre mesi che seguono immediatamente al loro ingresso nella fraternità, affinché non accada che qualcuno di essi muoia senza aver fatto testamento.

### **CAPITOLO IX**

#### **LA PACE DA SALVAGUARDARE TRA I FRATELLI E LE SORELLE E ANCHE TRA GLI ALTRI**

Quanto poi al ristabilire la pace tra i fratelli e le sorelle, o anche tra gli estranei caduti in discordia, si faccia come sembrerà meglio ai ministri, facendo anche ricorso per tale cosa al consiglio del vescovo diocesano, se ciò sarà possibile.

### **CAPITOLO X**

#### **QUANDO SONO MOLESTATI CONTRO I LORO DIRITTI O PRIVILEGI FACCIANO RICORSO AGLI ORDINARI**

Se poi i fratelli o le sorelle venissero molestati con sopraffazioni contro i loro diritti o privilegi da parte dei podestà o dei rettori dei luoghi dove hanno domicilio, i ministri del luogo cerchino di fare ricorso ai vescovi e agli altri ordinari dei luoghi, procedendo in questi affari secondo il consiglio e le loro direttive.

### **CAPITOLO XI**

#### **PER QUANTO POSSIBILE, SI GUARDINO DAI GIURAMENTI SOLENNI E DA ALTRI GIURAMENTI INOPPORTUNI**

Tutti si astengano dai giuramenti solenni, a meno che non siano costretti dalla necessità nei casi previsti dalla benevolenza della Sede apostolica, cioè per la pace, la fede, la calunnia e nel testimoniare in giudizio, come pure quando sarà indispensabile nei contratti di compravendita e di donazione.

Anche nella conversazione usuale evitino, per quanto possibile, i giuramenti. E chi qualche volta avrà giurato incautamente su qualche cosa per peccato di lingua, come suole accadere nel troppo parlare, nello stesso giorno, di sera, quando deve esaminare il proprio operato, dica tre volte l'orazione domenicale per tali giuramenti pronunciati in modo incauto.

Si ricordi poi ognuno riesortare la propria famiglia ai doveri religiosi.

### **CAPITOLO XII**

#### **RIUNIONE MENSILE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE E MESSA QUOTIDIANA**

Tutti i fratelli e le sorelle in salute, di qualunque città o luogo, partecipino ogni giorno alla messa, se possono farlo senza disagio. E ogni mese si ritrovino nella chiesa o nel luogo designato dai ministri, per ascoltarvi la messa solenne.

Ciascuno poi dia un denaro di moneta corrente al cassiere, il quale raccolga tale denaro e, con il consiglio dei ministri, lo distribuisca opportunamente ai fratelli e alle sorelle in povertà e soprattutto agli infermi e a coloro che non si possono permettere onoranze funebri, e infine agli altri poveri. Offrano inoltre parte di questo denaro alla suddetta chiesa.

E quindi, se lo potranno agevolmente, procurino di avere un uomo religioso e sufficientemente istruito

nella parola di Dio, il quale li esorti, li ammonisca con zelo e li stimoli alla penitenza e alle opere di misericordia.

Mentre si celebra la messa e viene proposta la parola della predicazione, ognuno cerchi di osservare il silenzio, sia intento alla preghiera e all'ufficio, a meno che qualche comune bisogno della fraternità non lo distolga.

### **CAPITOLO XIII**

#### **VISITA AI FRATELLI INFERMI**

Quando avverrà che uno dei fratelli cada malato, i ministri, se l'infermo li avrà informati di ciò, siano tenuti a visitare il malato una volta la settimana, personalmente o tramite altro o altri, esortandolo con zelo, nei modi che riterranno migliori e più efficaci, a ricevere il sacramento della penitenza provvedendo a lui tutto il necessario con i beni comuni.

### **CAPITOLO XIV**

#### **ESEQUIE PER I FRATELLI E LE SORELLE DECEDUTI E ALCUNI SUFFRAGI PER I VIVI E PER I DEFUNTI**

E quando l'infermo sarà passato da questa vita, se ne dia notizia ai fratelli e alle sorelle allora presenti nella città o nel luogo dove è avvenuta la morte, affinché procurino di partecipare personalmente alle esequie del defunto; non partano prima che sia conclusa la celebrazione della messa e prima che il corpo sia sepolto. Vogliamo che tutto questo sia osservato anche circa le sorelle inferme e defunte. Inoltre, entro gli otto giorni che seguono immediatamente il transito del fratello tumulato, ciascuno dei fratelli e delle sorelle dica per la sua anima: il sacerdote una messa, chi è capace di leggere il salterio cinquanta salmi e gli illetterati altrettanti *Pater noster*, aggiungendo alla fine di ciascuno il *Requiem aeternam*.

E oltre a queste cose, nel corso dell'anno, facciano celebrare tre messe per la salute dei fratelli e delle loro sorelle, sia vivi che defunti.

Chi è in grado di leggere il salterio, lo dica; e gli altri non omettano di recitare cento volte l'orazione domenicale, aggiungendo a ciascuna il *Requiem aeternam*.

### **CAPITOLO XV**

#### **IL SERVIZIO DEI MINISTRI E DEGLI ALTRI UFFICIALI**

Ognuno accetti con devozione e abbia cura di esercitare con fedeltà anche i ministeri e gli altri uffici che gli sono stati affidati, come indicato nel testo della presente forma di vita. Però l'ufficio di ciascuno sia contenuto entro un periodo determinato. Nessuno sia costituito ministro a vita, ma il suo ministero abbia un termine prefissato.

### **CAPITOLO XVI**

#### **VISITA E CORREZIONE DEI COLPEVOLI. IL VISITATORE DELL'ORDINE**

Pertanto, i ministri e i fratelli e le sorelle di qualunque città o villaggio convengano in qualche luogo religioso o, se manca tale luogo, nella chiesa per la visita comune; e abbiano come visitatore un sacerdote, appartenente a qualcuna delle istituzioni approvate, il quale ingiunga loro salutare penitenza per le mancanze commesse, né alcun altro abbia facoltà di esercitare per essi tale ufficio di visitatore.

Ma poiché la presente forma di vita è stata istituita dal suddetto beato Francesco, disponiamo che i visitatori e gli istruttori vengano scelti dall'Ordine dei frati minori, quelli che i custodi o i guardiani dello stesso Ordine riterranno di assegnare quando su ciò siano richiesti. Non vogliamo però che questa congregazione sia visitata da un laico. E tale servizio della visita venga effettuato una volta all'anno, a meno che, per qualche particolare necessità, la visita non sia da ripetere più volte.

Gli incorreggibili, poi, e i disobbedienti siano ammoniti per tre volte; quelli che non abbiano procurato di emendarsi, sentito il parere dei discreti, siano completamente espulsi dalla comunità della stessa congregazione.

### **CAPITOLO XVII**

#### **EVITINO CONTESE E DISSENSI TRA LORO**

I fratelli e le sorelle evitino anche, per quanto possono, le contese fra di loro, adoperandosi a sedarle prontamente qualora fossero state suscitate. Altrimenti, a norma del diritto, rendano conto al giudice che ha la competenza a giudicare.

***CAPITOLO XVIII***

***COME, QUANDO E DA CHI POSSONO ESSERE DISPENSATI***

Gli ordinari dei luoghi o il visitatore, per legittima causa, quando lo riterranno opportuno, potranno dispensare i fratelli e le sorelle dalle astinenze, dai digiuni e da altre austerità .

***CAPITOLO XIX***

***I MINISTRI DENUNCINO AL VISITATORE LE COLPE PUBBLICHE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE***

I ministri poi denuncino al visitatore le colpe pubbliche dei fratelli e delle sorelle perché siano punite. E se qualcuno rimarrà incorreggibile, dopo comunicate le tre ammonizioni, venga dai ministri, con il consiglio di alcuni fratelli del discretorio, denunciato al medesimo visitatore perché lo dichiari espulso dal consorzio della fraternità; e l'atto sia reso pubblico nella congregazione.

***CAPITOLO XX***

***LE SUDETTE NORME NON OBBLIGANO SOTTO PECCATO MORTALE***

Infine, riguardo a tutte le cose dette sopra, alle quali i fratelli e le sorelle del vostro Ordine non sono obbligati da precetti divini o da disposizioni della Chiesa, non vogliamo che alcuno di loro si senta obbligato sotto peccato mortale; ognuno però accetti con pronta umiltà e si impegni a praticare la penitenza che gli verrà imposta secondo la misura della trasgressione.

A nessuno dunque sia lecito infrangere questa pagina del nostro statuto e della nostra ordinanza, oppure di contraddire ad essa con temerarietà.

[Se poi qualcuno osasse attentare ciò, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo].

*Data nella città di Rieti il 18 agosto 1289, anno secondo del nostro pontificato.*